SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 531)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **980**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(ANTONIOZZI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente modificazione:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 342 del 24 dicembre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per il turismo e per lo spettacolo;

DECRETA:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1976 con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1977.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.